



# Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

COPIA

## POLIZIA LOCALE

Determina n. **22** del **27-09-2021**

**Oggetto:**

**COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO PER LA FIERA D'OTTOBRE 2021- ASSUNZIONE SPESA A FAVORE DEI COMMISSARI (ING. TERZO FAUSTO, P.I. ACERBI FABIO, ING. BERUFFI FIORE E ING. FUSCO ANDREA)**

Il Responsabile del Servizio  
F.to ANNA MARIA PUGLIESE

\*\*\*\*\*

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, rilascia esito:

favorevole di regolarità contabile.

Attesta inoltre la copertura finanziaria della spesa, oggetto del presente atto.

Canneto sull'Oglio, 27-09-2021

Il Responsabile del Servizio  
Economico Finanziario  
F.to Maria Pia Arienti

\*\*\*\*\*

Per copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Canneto sull'Oglio, 27-09-2021

Il Funzionario incaricato

Comune di Canneto sull'Oglio (Mn) - Determina **POLIZIA LOCALE n. 22 del 27-09-2021** avente ad oggetto **“COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO PER LA FIERA D'OTTOBRE 2021- ASSUNZIONE SPESA A FAVORE DEI COMMISSARI (ING. TERZO FAUSTO, P.I. ACERBI FABIO, ING. BERUFFI FIORE E ING. FUSCO ANDREA)”**

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
ANNA MARIA PUGLIESE

**PREMESSO CHE** con:

- con decreto del Sindaco n. 11 del 15/09/2021 è stata nominata la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 311 del 28.05.2001, con scadenza triennale al 21/09/2024, nelle persone di:
  - a) dal Sindaco o suo delegato, che la presiede;
  - b) dal Responsabile del Servizio di polizia locale Anna Maria Pugliese;
  - c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio Dott.ssa Anna Teresa Barchiesi o suo delegato;
  - d) dal Responsabile dell'ufficio SUAP geom. Somenzi Daniele o suo delegato;
  - e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
  - f) P.I. Acerbi Fabio, esperto in elettrotecnica;
  - g) Ing. Beruffi Fiorenzo, ingegnere elettrotecnico.
  
- nel mese di ottobre si svolgerà sul territorio comunale dal giorno 01 ottobre al 05 ottobre 2021 la Fiera d'Ottobre 2021;
- si rende necessario integrare la composizione della Commissione con un esperto in acustica, individuato nell'ing. Fusco Andrea;

**DATO ATTO** che trattasi di attività di pubblico spettacolo con capienza complessiva (pubblico e personale di servizi) stimata superiore a 200 persone, e, pertanto, fattispecie per la quale è previsto, oltre all'esame del progetto, anche un sopralluogo di verifica da parte della Commissione di Vigilanza, su espressa convocazione da parte del Sindaco;

**PRESO ATTO** che alcuni componenti della Commissione suindicati hanno chiesto compensi per la presenza in commissione di Vigilanza;

**RITENUTO** opportuno provvedere in merito, impegnando la relativa spesa per i preventivi ricevuti;

**PRESO ATTO** della propria competenza all'adozione del presente provvedimento;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**ATTESO** che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- gli enti locali possono avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e

dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip o centrali di committenza regionali di riferimento per l'acquisizione di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, autoveicoli (di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato D.L. n. 95/2012;
- che a seguito dell'art. 1 comma 501 della legge del 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di stabilità 2016) è estesa anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti la possibilità di procedere ad **acquisti autonomi** per importi inferiori a 40.000 euro;

**ACCERTATO** che alla data odierna non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o dalla centrale regionale di committenza di riferimento (ARIA) per i beni o servizi in oggetto;

#### **RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", entrato in vigore il 19/04/2016, coordinato con l'avviso di rettifica pubblicato in G.U. n. 164 del 15/07/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare l'art. 36, come ora modificato dal D.lgs 19/04/2017 n. 56 (in vigore dal 20/05/2017), che prevede, al comma secondo, che fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo la seguente modalità: **a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici** o per i lavori in amministrazione diretta;
- altresì l'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (comma così modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e, successivamente, dall'art. 51, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 31 maggio 2021, n. 77 modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108) **in vigore dal 31 luglio 2021** in cui si dispone "*l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;*"

**PRESO ATTO** che il decreto semplificazioni (art. 51, comma 1, lett. h) proroga sino al 30 giugno 2023 la previsione secondo la quale "la responsabilità dei soggetti sottoposti alla

giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità” rimane limitata ai casi in cui la produzione del danno sia la conseguenza di una condotta del soggetto “da lui dolosamente voluta”. In pratica, si esclude l’ipotesi di “colpa grave” del funzionario. Tale limitazione della responsabilità “non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente” (art. 21 comma 2 del DL 76/2020);

**CONSIDERATO** di procedere mediante affidamento diretto come da normativa sopra citata;

**ATTESO** che:

- le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività, pubblicità e proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la congruità e la particolare convenienza sotto l’aspetto dell’economicità della spesa, in considerazione della modesta entità dell’importo, giustificano il ricorso all’affidamento diretto;

**CHIESTI** ed **OTTENUTI** i seguenti preventivi:

**QUANTIFICATA** la spesa in € **1.187,57** così determinata:

Sindaco o suo delegato, che la presiede	//
Responsabile del Servizio di polizia locale Anna Maria Pugliese	//
dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio Dott.ssa Anna Teresa Barchiesi o suo delegato	//
Responsabile dell'ufficio SUAP geom. Somenzi Daniele o suo delegato	//
delegato dei Vigili del fuoco: ing. Terzo Fausto	€ 406,88 (€ 300,00 importo netto, € 75,00 ritenuta d’acconto ed € 31,88 IRAP 8,5%, in quanto prestazione occasionale)
P.I. Acerbi Fabio, esperto in elettrotecnica;	€ 307,44 IVA compresa <b>CIG. N. Z053332BED</b>
Ing. Beruffi Fiorenzo, ingegnere elettrotecnico.	€ 271,25 (€ 200,00 importo netto, € 50,00 ritenuta d’acconto ed € 21,25 IRAP 8,5%, in quanto prestazione occasionale)
Ing. Fusco Andrea, esperto in acustica	€ 202,00 (€ 192,31 imponibile, € 7,69 per Contributo previdenziale inarcassa e € 2,00 per marca da bollo, IVA non dovuta in quanto operazione in franchigia) <b>CIG. N. ZE93332C97</b>

#### **DETERMINA**

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **DI ASSUMERE** la spesa per i componenti della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento convocata in occasione della Fiera d’Ottobre, per la somma complessiva di € **1.187,57** così determinata e come da seguente imputazione:

delegato dei Vigili del	€ 406,88 (€ 300,00 importo	- € 375,00 AL CAP. 1506
-------------------------	----------------------------	-------------------------

fuoco: ing. Terzo Fausto	netto, € 75,00 ritenuta d'acconto ed € 31,88 IRAP 8,5%, in quanto prestazione occasionale)	- € 31,88 AL CAP. 1472/10 del Bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021
P.I. Acerbi Fabio, esperto in elettrotecnica;	€ 307,44 IVA compresa <b>CIG. N. Z053332BED</b>	- € 307,44 AL CAP. 1506 del Bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021
Ing. Beruffi Fiorenzo, ingegnere elettrotecnico.	€ 271,25 (€ 200,00 importo netto, € 50,00 ritenuta d'acconto ed € 21,25 IRAP 8,5%, in quanto prestazione occasionale)	- € 250,00 AL CAP. 1274/4 - € 21,25 AL CAP. 1472/10 del Bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021
Ing. Fusco Andrea, esperto in acustica	€ 202,00 (€ 192,31 imponibile, € 7,69 per Contributo previdenziale inarcassa e € 2,00 per marca da bollo, IVA non dovuta in quanto operazione in franchigia) <b>CIG. N. ZE93332C97</b>	- € 202,00 AL CAP. 1274/4 del Bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021

- **DI CONSIDERARE** quale clausola risolutiva espressa l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 3, comma 8, della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i;
- **DI DARE ATTO CHE**, ai fini della fatturazione elettronica, il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nella fattura elettronica è P08QDX mentre il codice CIG ottenuto per la seguente procedura di approvvigionamento, anch'esso da inserire obbligatoriamente nel documento elettronico, è quello risultante nel presente documento;
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme a quanto sancito dall'art. 1 comma 3 del citato Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 e dall'art. 32 del Codice in quanto contiene, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- **DI DARE ATTO CHE**, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile sia con gli stanziamenti di cassa che con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";
- **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto;
- **DI DARE ATTO** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2021;
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs 33/2013;
- **DI DARE ATTO** che alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta esecutrice, si provvederà a presentazione di regolare fattura, regolarmente vistata dal Responsabile del procedimento, e, ad avvenuta acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e dell'attestazione EQUITALIA, se dovuta, da richiedersi da parte del Responsabile del Procedimento agli enti preposti al rilascio;
- **DI DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento (artt. 4-6 della Legge 241/1990 e art. 31 del D.Lgs. 50/2016), è il sottoscritto Responsabile di Servizio;
- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.lgs. 2 luglio

2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

- in relazione all'adozione del presente atto, il sottoscritto attesta che:
  - non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del vigente Codice di comportamento del Comune di Canneto sull'Oglio;
  - non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e del vigente Codice di comportamento del Comune di Canneto sull'Oglio.

**Allegati: “nessuno”**

\*\*\*\*\*